

REGOLAMENTO
PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
DEGLI AUTOTRASPORTATORI
DI COSE PER CONTO PROPRIO
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

(Approvato con deliberazione C.P. n. 40 del 2002)

SOMMARIO

FONTI NORMATIVE.....pagina 1

REGOLAMENTOpagina 2

FONTI NORMATIVE

- Legge n. 298 del 6 giugno 1974, Capo I “*Trasporti in conto proprio*”;
- D.P.R. n. 783/77, Regolamento Ministeriale per il rilascio di licenze conto proprio;
- Art. 105 c. 3 lett. F) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, che trasferisce alle Province il rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio;
- Accordo Stato–Regioni-Enti locali del 14/02/2002 recante “*Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105 c. 3 del D.Lgs. 112/98*”;
- Art. 107 c. 3 lett. F) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- Art. 13 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione 1999.

REGOLAMENTO

Art. 1

(Oggetto e definizioni)

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano modalità e procedure per il funzionamento della Commissione relativa al rilascio delle licenze per l'esercizio dell'autotrasporto merci in conto proprio;
2. L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dalla Provincia competente.

Art. 2

(Costituzione Commissione)

1. E' costituita presso l'Amministrazione Provinciale di Frosinone la Commissione consultiva di cui al punto 3) dell'Accordo Stato-Regioni-Enti locali del 14/02/2002.
2. La Commissione è composta da:
 - a) n. 1 funzionario esperto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti designato dal Direttore del Dipartimento Trasporti Terrestri di Frosinone;
 - b) n. 2 esperti delle Associazioni locali aderenti alle Associazioni nazionali dei settori economici dell'Industria, Commercio, Artigianato, Edilizia, individuate come maggiormente rappresentative dalla locale Camera di Commercio;
 - c) n. 2 esperti delle Associazioni locali aderenti alle Associazioni nazionali dell'autotrasporto individuate come maggiormente rappresentative dalla locale Camera di Commercio;
 - d) n. 1 rappresentante del Movimento cooperativo;
 - e) n. 1 funzionario esperto dell'Albo nazionale gestori rifiuti presso la locale Camera di Commercio;
 - f) n. 1 funzionario esperto della Regione Lazio;
 - g) n. 1 funzionario esperto dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone;

3. Il componente Dirigente della Provincia, o il funzionario da lui delegato, svolge la funzione di Presidente ed assicura le funzioni di segreteria;
4. Ciascun Ente o organizzazione di cui al c. 2, designa il rappresentante effettivo ed un supplente, da nominarsi con Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone.

Art. 3
(Durata del mandato)

1. I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina e possono essere confermati una sola volta;
2. Scaduto il triennio del loro mandato, i componenti della Commissione restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;
3. Decade dall'incarico il componente che sia risultato assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive o che venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità con la funzione svolta nella Commissione.

Art. 4
(Attività della Commissione)

1. La Commissione emette un parere obbligatorio e non vincolante in merito al rilascio delle licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio con veicoli di portata utile non superiore a 3000 kg.;
2. La Commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che deve emettere;
3. Il parere della Commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificatamente riguardo alla natura e all'entità dell'attività principale di cui il trasporto deve essere attività accessoria o complementare;
4. La riunione è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti. Le decisioni sono valide se prese con la maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;

5. La Commissione è convocata dal Presidente in relazione al numero di istanze presentate e, comunque, non più di ____ volte al mese;
6. In caso di assenza del titolare, partecipa alla riunione un supplente.

Art. 5
(Gettoni di presenza)

1. Ai componenti effettivi e supplenti della Commissione, al Presidente ed al Segretario è dovuto il pagamento di un gettone di presenza. Ai componenti sono rimborsate le spese di missione in maniera analoga a quanto effettuato per i dipendenti della Provincia di Frosinone.

Art. 6
(Iscrizioni nell'Elenco)

1. Le domande per il rilascio delle licenze o del nulla osta amministrativo all'immatricolazione di veicoli trainanti, variazioni o cancellazioni dall'Elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante, devono essere rivolte su carta legale a "*Provincia di Frosinone – Ripartizione Trasporti*".
Per la presentazione delle domande possono essere usati gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione o modelli equivalenti contenenti tutte le indicazioni necessarie.
2. Il Dirigente, o il funzionario da lui delegato, sentita la Commissione, per i casi di sua competenza, decide entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni sulle domande di iscrizione all'Albo, con provvedimento motivato notificato dall'interessato. Qualora, per mancato raggiungimento del numero minimo dei componenti, non sia possibile riunire la Commissione nel termine di quarantacinque giorni dall'istanza, il Dirigente dell'ufficio emette il provvedimento che sarà portato a ratifica della Commissione nella prima riunione utile.

Art. 7
(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti di cui al c. 2 dell'art. 1 sono esperibili i normali rimedi giurisdizionali.

Art. 8
(Tasse di iscrizione ed istruttoria)

1. Alla domanda per il rilascio della licenza al trasporto merci in conto proprio con veicoli a motore, deve essere allegato un versamento dell'importo di € 30,00 per spese di istruttoria, intestato a "Provincia di Frosinone – Piazza Gramsci, 13 – Servizio Tesoreria c.c. 13197033" con causale obbligatoria "*tasse di istruttoria per il rilascio della licenza per l'autotrasporto merci in conto proprio*";
2. Alla domanda per il rilascio del nulla osta amministrativo all'immatricolazione dei veicoli trainati adibiti al trasporto merci in conto proprio deve essere allegato un versamento dell'importo di € 10,00 per spese di istruttoria, intestato come al c. 1, con causale obbligatoria "*tasse di istruttoria per rilascio nulla osta amministrativo all'immatricolazione di rimorchi uso conto proprio*";
3. Negli anni successivi, gli importi di cui ai commi 1 e 2 potranno essere aggiornati con delibere di Giunta.

Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)

1. In merito ai requisiti necessari al rilascio delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio con veicoli a motore, dei nulla osta amministrativi per l'immatricolazione di veicoli rimorchiati e per quanto altro non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia;
2. Nelle more della costituzione della Commissione consultiva di cui all'art. 2 c. 1, il Dirigente, o il funzionario da lui delegato, rilascia comunque il provvedimento salvo successiva acquisizione della Commissione stessa.